

(N. 715)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

col **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

e col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

NELLA SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1949

Conservazione del posto per i lavoratori chiamati alle armi per completare i corsi allievi ufficiali o compiere il servizio di prima nomina interrotti a causa degli avvenimenti dell'8 settembre 1943.

ONOREVOLI SENATORI. — A causa degli avvenimenti del settembre 1943, molti giovani che avevano già iniziato, ed in alcuni casi anche completato, i corsi allievi ufficiali di complemento non poterono condurli a termine ovvero compiere il prescritto servizio di prima nomina.

In conseguenza di ciò, il Ministero della difesa ha dovuto chiamare alle armi, a scaglioni, detti giovani (ed ancora dovrà chiamarne),

onde far loro completare i corsi di cui sopra o compiere il prescritto periodo di prima nomina.

Molti di questi, in rapporto alla nuova prestazione di servizio militare, sono costretti ad abbandonare il lavoro cui attendono nella vita civile, mentre non hanno, in base alle vigenti disposizioni di legge in materia, diritto alla conservazione del posto.

In considerazione del notevole ritardo con il quale essi vengono chiamati a completare

i corsi allievi ufficiali o a compiere il servizio di prima nomina — che costituisce in definitiva un completamento del servizio di leva — e del grave danno che, in conseguenza, deriverebbe loro per il forzato abbandono delle attività da essi svolte nella vita civile e più ancora per la risoluzione del rapporto di impiego, ove non si provvedesse al riguardo, si ravvisa giusto che sia loro concesso il beneficio della conservazione del posto, come già praticato col decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 303, a partire dalla classe 1924, per i giovani chiamati alle armi per servizio di leva.

Si è pertanto predisposto, su richiesta del Ministero della difesa, il presente disegno di legge che tende ad estendere a detti giovani le norme del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 303.

L'articolo 1 stabilisce, appunto, la conservazione del posto per quei lavoratori che si trovino nelle condizioni indicate, mentre l'articolo 2, considerando il caso di coloro, fra detti lavoratori, che alla data di entrata in vigore del provvedimento abbiano già ultimato il servizio, stabilisce che il periodo di 30 giorni fissato dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 303, per la presentazione del lavoratore all'azienda dopo il congedo, decorrerà dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo.

È da avvertire infine che dall'applicazione delle norme in esso contenute non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si confida quindi che il disegno di legge ottenga la vostra approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 303, concernente la conservazione del posto ai lavoratori delle classi 1924 e successive chiamati alle armi per servizio di leva, sono estese ai lavoratori delle classi anteriori al 1924 che, avendo dovuto interrompere i corsi allievi ufficiali di complemento o non avendo potuto compiere il servizio di prima nomina in dipendenza degli avvenimenti successivi all'8 settembre 1943, siano o siano stati, in data successiva a quella di liberazione delle singole provincie, chiamati alle armi per completare i corsi predetti o per compiere il servizio di prima nomina

e che, in conseguenza di detta chiamata alle armi, siano incorsi o possano incorrere nella risoluzione del rapporto di lavoro.

### Art. 2.

Per i lavoratori che si trovino nelle condizioni previste nell'articolo precedente, i quali abbiano ultimato il servizio di prima nomina anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 303, decorre dalla data di pubblicazione della presente legge.

### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.